

**MOZIONE
N. 38**


**SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*RUFFINO DANIELA (primo firmatario), GRAGLIA FRANCESCO,
PICETTO FRATIN GILBERTO, PORCHIETTO CLAUDIA, SOZZANI
DIEGO, VIGNALE GIAN LUCA*

Protocollo CR n. 29251

Presentato in data 22/09/2014


 M. Trilli
 AE



Consiglio Regionale del Piemonte



A00029251/A0101A -01 22/09/14 CR

2.18.2/39/14/X

Al Presidente
 del Consiglio regionale
 Mario LAUS

SEDE

MOZIONE n° 38
 (Art. 69 c. 1 e Art. 102 Regolamento)

Oggetto: Sostegno alle famiglie per l'acquisto della prima casa

TENUTO CONTO che a causa del perdurare della crisi economica sono mutati negli anni i presupposti alla base degli interventi e delle politiche abitative;

CONSIDERATO che si rendono necessarie attuali attività di indirizzo politico e di programmazione, affinché vengano adottati reali strumenti per la riduzione del disagio abitativo;

RILEVATO che numerose nuclei famigliari vivono sempre più condizioni di vita precarie ed è pertanto indispensabile individuare azioni a sostegno della famiglia nonché per garantire ai cittadini il diritto alla casa;

RITENUTO necessario che la Regione favorisca la formazione e lo sviluppo della famiglia mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico

il Consiglio regionale
impegna
il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

- a sostenere economicamente le famiglie per garantire loro l'accesso alla prima casa, definendo l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l'importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro;
- a prevedere che tali contributi siano concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie, gestanti sole, genitore solo con uno o più figli minori a carico, nuclei familiari con almeno tre figli. L'importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di disabilità grave ed invalidità assimilabile alla disabilità grave;
- a stabilire che per "giovane coppia" si intende:
 - a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
 - b) i componenti la «giovane coppia» non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell'agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.

- a stabilire che per fruire dei benefici previsti dalle leggi regionali vi sia la presenza dei seguenti requisiti:
 - a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni;
 - b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
 - c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 25.000;
 - d) essere cittadini italiani residenti da almeno 2 anni in Piemonte, o cittadini comunitari residenti da almeno 5 anni in Piemonte;
- a prevedere che gli alloggi oggetto delle agevolazioni abbiano i seguenti requisiti:
 - a) non essere di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
 - b) avere un valore, come risultante dall'atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto, potendo adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT;
 - c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
 - d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 50.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto, potendo adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT;
- a determinare le modalità operative per dare attuazione alle politiche abitative procedendo, in particolare, a:
 - a) adottare gli schemi di convenzione per attuare agevolazioni finanziarie per mutui, per concedere garanzie e per l'istituzione di un Fondo per l'accesso alla prima casa;
 - b) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze nonché con le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;
 - c) individuare le categorie di beneficiari e determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste.

Torino, 16 settembre 2014